

**ASSINEWS.it**  
il quotidiano assicurativo

## **NUOVE DISPOSIZIONI IVASS IN PILLOLE**

Estratto Uca da Assinews.it

# Gli accordi di collaborazione tra intermediari

14 Agosto 2020

LE NUOVE DISPOSIZIONI DELL'IVASS IN PILLOLE

a cura di Enzo Furgiuele



Enzo Furgiuele

Agosto 2020: come è successo due anni fa, anche quest'anno l'Ivass ha pubblicato nuove normative nel mese in cui la maggior parte delle persone si gode la pausa estiva. Questa volta però il nuovo Regolamento 45 e il Provvedimento 97, che innovano in modo sostanziale la vigente normativa regolamentare, entreranno in vigore tra più di sette mesi, il 31 marzo 2021. C'è quindi tempo sufficiente per studiarli, analizzarli e predisporre modifiche a processi e abitudini da parte degli operatori destinatari delle norme: imprese e distributori. Da parte nostra desideriamo fornire un contributo per conoscere e comprendere meglio i cambiamenti normativi in atto.

**Periodicamente – a partire da oggi – pubblicheremo delle "pillole" per illustrare le principali novità il cui approfondimento è necessario per poter adeguare procedure e comportamenti.**

## Pillola n°1

### Collaborazione tra intermediari

L'Ivass, con il Provvedimento 97 (art.4, comma 12, lettera b) modifica l'articolo 42 del Regolamento 40/2018, prevedendo che "la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tra due intermediari (sezione A, B, D) debba essere comunicata alle rispettive imprese mandanti interessate". Questa modifica normativa è piuttosto importante.

Probabilmente è stata richiesta anche dalle imprese che attualmente non conoscono, con l'attuale impianto regolamentare, la composizione completa della filiera degli intermediari che propongono i loro prodotti. Attualmente infatti la vigenza di un accordo di collaborazione tra intermediari risulta esclusivamente dal modello Allegato 4 del soggetto proponente che entra in contatto con il contraente. Inoltre la conoscenza completa della filiera della distribuzione assicurativa da parte delle imprese si renderà necessaria in quanto funzionale all'applicazione delle regole di Pog previste dal Regolamento UE 2017/2358 e dal Regolamento Ivass 45 del 4 agosto 2020 (che saranno oggetto di una pillola successiva) che prevedono flussi informativi tra imprese e intermediari. Le novità però non si fermano qui.

Il Provvedimento 97 (art.4, comma 12, lettera a), prevede che gli intermediari che partecipano all'accordo di collaborazione orizzontale debbano comunicare all'impresa mandante ogni informazione riguardo ai costi e agli oneri connessi all'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi vita (quelli di investimento e quelli diversi dai prodotti di investimento). In pratica gli intermediari dovranno trasmettere alle imprese tutte le informazioni necessarie per fornire al cliente una rendicontazione completa anche degli oneri connessi all'attività di distribuzione, compresa quella effettuata nell'ambito di una collaborazione orizzontale.

# Nuovo requisito per l'accesso all'attività di distribuzione assicurativa

24 Agosto 2020

## Gli intermediari nel 2021 Le nuove disposizione dell'lvass in pillole

a cura di **Enzo Furguele**



Proseguiamo nell'analisi dei cambiamenti più impattanti sugli intermediari assicurativi illustrando le principali novità il cui approfondimento è necessario per poter adeguare procedure e comportamenti ([clicca qui per leggere la Pillola n° 1](#)).

### **Pillola n°2**

#### **Nuovo requisito per l'accesso all'attività di distribuzione assicurativa:**

Il Provvedimento 97 introduce una novità importante: **per svolgere l'attività di distribuzione assicurativa è necessario "essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente"**.

Il nuovo requisito è richiesto per:

- I soggetti che si iscrivono (o vengono iscritti) nelle sezioni C, E, F del Registro
- Gli addetti all'intermediazione assicurativa che svolgono l'attività all'interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E, F.
- I dipendenti delle imprese preposti allo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa
- I responsabili dell'attività di distribuzione assicurativa delle imprese

**Viene così esteso a tutti i distributori il requisito relativo al titolo di studio** (diploma di scuola media superiore) che precedentemente era richiesto esclusivamente per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro.

La nuova norma diventerà operativa il 31 marzo 2021, data in cui entrerà in vigore il Provvedimento 97.

**È prevista una disposizione transitoria per permettere a tutti i distributori in attività che non possiedono un titolo di studio di scuola media superiore di continuare ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dal Provvedimento stesso:**

- Gli intermediari iscritti al Registro alla data di entrata in vigore del Provvedimento potranno continuare ad operare, anche in caso di cancellazione e successiva reinscrizione.
- Gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario e i dipendenti delle imprese di assicurazione potranno continuare ad operare se alla data di entrata in vigore del Provvedimento sarà in vigenza con il distributore un rapporto di collaborazione documentato.
- Il Responsabile dell'attività di distribuzione delle imprese di assicurazione potrà continuare ad operare se è stato indicato all'IVASS antecedentemente alla data di entrata in vigore del Provvedimento.

# Le nuove disposizioni Ivass in pillole: eliminato l'adempimento relativo alla comunicazione di vigenza della RC professionale

31 Agosto 2020

a cura di **Enzo Furgiuele**



## Pillola n°3

Continuando ad analizzare i cambiamenti più importanti apportati dal Provvedimento 97 al Regolamento 40/2018 con decorrenza 31 marzo 2021, troviamo finalmente una buona notizia: **viene eliminato l'adempimento annuale a carico degli intermediari relativo alla comunicazione di vigenza della polizza di Rc professionale:**

Il Provvedimento Ivass 97/2020 modificando l'articolo 44 del Regolamento Ivass 40 del 2018 **cancella l'obbligo a carico degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, F, di comunicare all'Ivass annualmente la vigenza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale** dell'attività di distribuzione assicurativa.

L'obbligo di comunicazione di vigenza del contratto era stato introdotto nel 2017 con il Provvedimento Ivass 58 attraverso la modifica del Regolamento 5/2006, ora abrogato dal recente Regolamento 40, che ha mantenuto inalterato questo adempimento.

**Resta da comprendere se nell'esercizio 2021 gli intermediari dovranno ancora effettuare questa comunicazione entro il 5 febbraio o se ne saranno esentati.**

Le modifiche al Regolamento 40 entreranno in vigore il 31 marzo 2021 e poiché nelle norme transitorie non vi è cenno a questa novazione normativa, **si dovrebbe ritenere che gli intermediari dovranno effettuare la comunicazione di vigenza del contratto di Rc professionale ancora una volta, entro il 5 febbraio 2021, a meno di un ulteriore ed auspicabile intervento dell'Ivass in proposito.**

Leggi anche le prime due pillole:

- [Gli accordi di collaborazione tra intermediari](#)
- [Nuovo requisito per l'accesso all'attività di distribuzione assicurativa](#)

# Provvedimento Ivass 97/2020: Le nuove modalità di informativa precontrattuale

8 Settembre 2020

## Le nuove disposizione dell'Ivass in pillole

a cura di **Enzo Furgiuele**



Dopo la buona notizia pubblicata nella precedente [pillola](#) di compliance (abolizione dell'obbligo di comunicazione all'Ivass di vigenza della copertura di RC professionale) esaminiamo ora un cambiamento indotto dalle nuove normative che impatterà in modo sostanziale nei confronti degli intermediari.

Riguarda infatti **le nuove modalità di informativa precontrattuale** che l'Ivass ha aggiornato rispetto a quanto previsto ora nel Regolamento 40/2018 e che diventeranno operative dal 31 marzo 2021.

### Modifica dei modelli precontrattuali e del loro utilizzo

Il Provvedimento Ivass 97/2020 modifica in modo sostanziale l'informativa precontrattuale di competenza del distributore introducendo:

- **nuovi modelli** che i distributori devono consegnare ai contraenti (**Allegato 3, Allegato 4, Allegato 4bis, Allegato 4ter**)
- **nuove modalità di consegna** degli stessi:

L'attuale Allegato 3 (obblighi di comportamento degli intermediari) viene sostituito dal **nuovo Allegato 4-ter, che elenca le regole di comportamento del distributore e che deve essere:**

- **pubblicato nei locali dell'intermediario**
- **consegnato prima della conclusione del contratto se questa avviene fuori sede**
- **consegnato in caso di vendita a distanza**

Il nuovo Allegato 4-ter deve essere reso disponibile all'interno dei locali in formato cartaceo o elettronico o pubblicato sul sito internet, insieme al **nuovo Allegato 3** e all'**elenco delle imprese (Sezione I del nuovo Allegato 4) con cui l'intermediario ha rapporti**, anche per il tramite di collaborazioni orizzontali.

L'attuale Allegato 4 viene sostituito in parte:

- dal **nuovo Allegato 3, che fornisce al contraente l'informativa sul distributore, sulla sua attività, sui conflitti di interesse, sugli strumenti di tutela** (intermediario o impresa) e in parte
- dal **nuovo Allegato 4, che fornisce informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP (consulenza, remunerazione, pagamento dei premi)** oppure
- dal **nuovo Allegato 4bis, che fornisce informazioni del prodotto IBIP (consulenza, remunerazione e incentivi, pagamento dei premi)**

Il nuovo Allegato 4 dovrà essere consegnato o trasmesso al contraente prima della conclusione del contratto (come il precedente modello).

**Nelle prossime pillole esamineremo nel dettaglio questi cambiamenti.**